

DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2018

444/2018/C/EFR

APPELLO AVVERSO LE SENTENZE TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. II, 1948/2018, 1949/2018, 1950/2018 E 1951/2018, DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLE DELIBERAZIONI 364/2016/S/EFR, 350/2016/S/EFR, 331/2016/S/EFR E 349/2016/S/EFR

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1033a riunione del 13 settembre 2018

VISTI:

- gli articoli 98 e 119, comma 7, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- l'articolo 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: Legge Fallimentare);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 giugno 2016, 331/2016/S/efr, recante "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l'anno di importazione 2008";
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 349/2016/S/efr, recante "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l'anno di importazione 2009";
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 350/2016/S/efr, recante "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l'anno di importazione 2010";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 364/2016/S/efr, recante "Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di obbligo di acquisto di certificati verdi, per l'anno di importazione 2007";
- le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, 6 agosto 2018, 1948, 1949, 1950 e 1951 (di seguito: sentenze 1948/2018, 1949/2018, 1950/2018 e 1951/2018).

CONSIDERATO CHE:

- in data 6 agosto 2018 sono state pubblicate, mediante deposito in segreteria, le sentenze 1948/2018, 1949/2018, 1950/2018 e 1951/2018, con cui il Tar Lombardia, Milano, Sezione II, ha parzialmente annullato, rispettivamente, le deliberazioni dell'Autorità 364/2016/S/efr, 350/2016/S/efr, 331/2016/S/efr e 349/2016/S/efr;

- le richiamate sentenze si prestano ad essere censurate in quanto si basano su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

RITENUTO CHE:

- sussistono i presupposti per proporre appello avverso le richiamate sentenze del Tar Lombardia;
- sussistono i presupposti per proporre istanza di sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate, in ragione del giudizio di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo di Esperia S.p.a. in liquidazione, promosso dall'Autorità ai sensi degli articoli 98 e 99 della Legge fallimentare, pendente presso il Tribunale di Milano (r.g 38798/2017);
- sia, pertanto, opportuno fornire, all'Avvocatura Generale dello Stato, ogni elemento utile ai fini della proposizione del ricorso in appello avverso le citate sentenze

DELIBERA

1. di proporre appello avverso le sentenze Tar Lombardia, Milano, Sezione II, 1948/2018, 1949/2018, 1950/2018 e 1951/2018, con istanza di sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Legale e Atti del Collegio per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini